Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 161 dell'11 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 116

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 8 novembre 1995, **n. LEV.C.52/U.D.G.**

Disposizioni in materia di espatrio, residenza o soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 8 novembre 1995, **n. LEV.C.52/U.D.G.**

Disposizioni in materia di espatrio, residenza o soggiorno all'estero, rimpatrio e imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare.

ELENCO INDIRIZZI

COMANDI REGIONI MILITARI Comandi LRM	LORO SEDI
CONSIGLI DI LEVA	LORO SEDI
CONSIGLIO DI LEVA PRESSO MARICENTRO	LA SPEZIA
CONSIGLIO DI LEVA PRESSO MARICENTRO	TARANTO
DISTRETTI MILITARI	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA	LORO SEDI
UFFICI DI LEVA DELLE CAPITANERIE DI PORTO	LORO SEDI
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE ALL'ESTERO	LORO SEDI
UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI PRESSO LE AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO	LORO SEDI

e, *per conoscenza:*

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segr. Affari Militari	ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE S.S.S. ALLA DIFESA	ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. Uff. VIII (con annesse copie per le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)	ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO	ROMA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ROMA
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	ROMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	ROMA
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (con annesse copie per le Procure militari territoriali)	ROMA
CORTE MILITARE D'APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA presso LA CORTE MILITARE D' APPELLO	ROMA
COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
QUESTURE	LORO SEDI
UFFICIO CENTRALE PER GLI STUDI GIURIDICI E LA LEGISLAZIONE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO	ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
COMANDO DEL CORPO DI SANITÀ DELL' ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTI MILITARI MARITTIMI	LORO SEDI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SICILIA	MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SARDEGNA	LA MADDALENA
COMANDI REGIONI AEREE	LORO SEDI
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	ROMA

La presente circolare intende dettare disposizioni applicative e interpretative della vigente normativa per quanto concerne gli obblighi di leva e militari dei soggetti espatriati, residenti all'estero o ivi recatisi per soggiornarvi, nonché dei rimpatriati.

Il principio informatore di essa è pertanto il concetto di residenza e questa, da quanto si evince dall'art. 43 del Codice Civile, è posta nel luogo di dimora abituale.

Si precisa inoltre che tale dimora, secondo una consolidata giurisprudenza, deve consistere nel radicamento effettivo in una qualsiasi località e nella volontà dell'interessato di permanervi stabilmente e definitivamente perché centro dei propri interessi (economici o familiari).

Ne consegue che detta volontà non è riscontrabile nel mero trasferimento in un luogo per un soggiorno temporaneo.

Si sottolinea che la residenza non può intendersi interrotta se, persistendo tale volontà, la dimora sia solo temporaneamente sospesa per motivi contingenti.

TITOLO I

NULLA OSTA
PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL PASSAPORTO

1. Non occorre preventivo Nulla Osta, da parte dei competenti Organi della leva o del reclutamento, per il rilascio o rinnovo del passaporto (artt. 17, 18 e 20 D.P.R. 14-2-1964, n. 237) a favore dei giovani:

a. iscritti che risiedono all'estero o intendono recarvisi o espatriare anteriormente al **1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno** (data di apertura della leva). Il passaporto per questa categoria di persone avrà validità fino a detta data. La validità del documento potrà essere tuttavia adeguatamente estesa (art. 17, III comma legge 21-11-67, n. 1185) per coloro che frequentano all'estero un corso di studi equiparato ad un anno di istituto di istruzione di II grado, i quali abbiano ottenuto, a domanda documentata da presentarsi al competente Ufficio di leva, la posticipazione della visita fisio-psico-attitudinale fino al termine del corso frequentato. Si intende che tale visita dovrà comunque essere effettuata entro il **31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno** (data di chiusura della leva);

b. riformati;

c. rivedibili e rimandati per altro legale motivo alla leva dell'anno successivo;

d. arruolati in congedo illimitato provvisorio che hanno fissato o intendono fissare la loro stabile residenza all'estero o che vi si trasferiscono per svolgervi attività missionaria o per frequentare gli studi preparatori per le missioni oppure vi si recano per turismo, sport, visita a parenti o cure mediche, nonché quelli che soggiornano in un Paese della Comunità Europea per frequentare un corso di studi.

Per essi la concessione del passaporto non fa comunque venire meno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi salvo per coloro che, nei termini e nei modi previsti dalla presente circolare, ottengono la dispensa dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero.

Gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità giudiziaria militare per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi" (art. 151 Codice penale militare di pace);

e. iscritti o arruolati che intendono imbarcarsi su navi nazionali all'estero o dirette all'estero o su navi di bandiera estera;

f. arruolati in congedo illimitato per aver compiuto la ferma di leva o per esserne stati dispensati.

La posizione nei confronti degli obblighi militari potrà essere documentata, all'Autorità delegata al rilascio o rinnovo del passaporto, direttamente dagli interessati con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 Legge 4-1-68, n. 15).

2. Occorre, invece, il preventivo Nulla Osta da parte dei competenti organi della leva o del reclutamento, per il rilascio o rinnovo del passaporto (artt. 17 e 22 D.P.R. 237/1964 nonché art. 3 lett. f. e g. della legge 21-11-1967, n. 1185) a favore dei giovani:

a. iscritti che, alla data d'apertura della leva di appartenenza, risiedono o soggiornano all'estero, oppure intendono recarvisi.

Il passaporto potrà essere loro rilasciato con validità fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione a visita di leva;

b. arruolati, in congedo illimitato provvisorio, che si sono recati o intendono recarsi all'estero per svolgere un'attività lavorativa a carattere stagionale o per frequentare un corso di studi in un Paese non facente parte della Comunità Europea.

Le presenti disposizioni si applicano anche per il rilascio della Carta d'identità valida ai fini dell'espatrio e degli altri documenti equipollenti al Passaporto (art. 1 e 4 del D.P.R. 6-8-74, n. 649).

TITOLO II

ESPATRIO, RESIDENZA O SOGGIORNO ALL'ESTERO DEGLI ISCRITTI DI LEVA

CAPO I

Espatrio prima della apertura della leva

1. Gli iscritti di leva che risiedono all'estero o vi soggiornano anteriormente al **1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno** (data di apertura della leva) possono regolare la loro posizione coscrizionale richiedendo **l'arruolamento senza visita** presso l'Autorità Diplomatica o Consolare italiana (art. 56, I comma, D.P.R. 237/64), nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno di età** (sessione di leva della classe di nascita).

   Per avvalersi di tale forma di arruolamento gli iscritti devono trovarsi in una delle seguenti posizioni residenziali:

   a. nati e residenti all'estero o ivi trasferitisi, per qualsiasi motivo, da data anteriore al **1° gennaio dell'anno di compimento del 17° anno** (anno di formazione delle liste di leva).

      Si precisa che detti iscritti, nonché quelli appartenenti a classi precedenti dichiarati renitenti, hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione coscrizionale, mediante l'arruolamento senza visita, in **qualsiasi momento** (art. 56, III comma, D.P.R. n. 237/64);

   b. residenti all'estero da data compresa tra il **1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di compimento del 17° anno**, per uno dei seguenti motivi:

      (1) **attività lavorativa:** deve essere dimostrata con idonea documentazione attestante il carattere permanente e continuativo della stessa. Detto carattere tuttavia può ravvisarsi anche in un'attività che non impegna necessariamente, per sua natura, il lavoratore per tutto l'arco dell'anno. Pur in presenza di eventuali temporanei rimpatri è, infatti, determinante la volontà del soggetto di mantenere la residenza acquisita in modo stabile all'estero per motivi di lavoro;

      (2) **trasferimento con la famiglia o con il solo genitore esercente la potestà o ricongiungimento ad essi:** deve essere dimostrato con idonea documentazione attestante l'effettiva posizione residenziale dell'interessato e della famiglia stessa.

      A tal fine si precisa che la residenza in un dato luogo deve essere determinata da motivi che facciano presumere il rimpatrio è improbabile.

      (3) **attività di missionario cattolico o compimento di studi preparatori per le missioni**: deve essere dimostrata con idonea documentazione attestante la posizione di missionario o studente missionario.

A tal fine il primo deve certificare la propria attività nella località e alle condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri; il secondo deve certificare la sua iscrizione e frequenza presso un Istituto Cattolico all'estero, a tal uopo riconosciuto.

I giovani indicati nelle lettere a. b., con l'arruolamento senza visita, conseguono la dispensa dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64). Si precisa che per i missionari cattolici e gli studenti missionari detta dispensa trova fondamento nell'art. 109 D.P.R. 237/64.

2. Gli iscritti di leva che soggiornano all'estero per compiere un corso di studi presso Istituti a carattere universitario possono, entro il **31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno**, chiedere di regolare la loro posizione coscrizionale presso l'Autorità Diplomatica o Consolare documentando con una dichiarazione o certificato dell'Università o Istituto superiore straniero la propria iscrizione, frequenza nonché articolazione e durata del corso frequentato.

   Essi saranno arruolati senza visita ed ammessi al ritardo del servizio militare per motivi di studio. Di tale beneficio continueranno a fruire, previa istanza documentata da presentarsi entro il **31 dicembre di ogni anno**, fino a quando non si verifichi una delle condizioni previste dalla Legge (art. 87 D.P.R. 237/64 sostituito dall'art. 21 della Legge 31-5-75 n. 191).

   Detti giovani infatti, finché soggiornano all'estero esclusivamente per tale motivo, **non possono fruire della dispensa dal presentarsi alle armi di cui all'art. 102 D.P.R. n. 237/64.**

3. Gli iscritti di leva che si sono recati all'estero per altri scopi (turismo, cure mediche, visite a parenti ecc.) **hanno l'obbligo di rientrare in Italia per rispondere alla chiamata alla leva.**

   Tuttavia, qualora essi durante la loro dimora all'estero siano venuti a trovarsi in una delle condizioni di cui al para. 1 lett. b. e para. 2, possono ivi regolare, entro il **31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno**, la propria posizione coscrizionale.

4. Le Autorità Diplomatiche o Consolari, nelle ipotesi di cui al para. 1, dopo aver adottato la decisione di arruolamento senza visita provvederanno a rilasciare agli interessati una dichiarazione provvisoria di ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi finché perduri la loro residenza all'estero, con la stampigliatura "condizionata a ratifica".

   Le partecipazioni di arruolamento senza visita, anche quelle relative agli studenti (para. 2.), saranno trasmesse direttamente ai competenti Uffici di leva per la conseguente ratifica da parte dei Consigli di leva.

Le lettere di trasmissione, se relative ai renitenti dovranno essere inviate anche al Comando Gruppo Carabinieri, alla Questura e al Consiglio di leva.

5. Dopo l'apertura della leva gli Uffici di leva dovranno accertare, avvalendosi delle informazioni fornite dai Comuni e dalle Autorità Diplomatiche o Consolari, quali degli iscritti risultino all'estero.

   Per costoro:

   a. gli Uffici di leva di mare provvederanno, previa delibera del competente Consiglio di leva, a cancellare dalle note definitive per l'arruolamento nel CEMM (art. 13 D.P.R. 237/64 sostituito dall'art. 6 legge 191/75) i giovani che risultano trasferiti all'estero per i motivi indicati ai precedenti para. 1. e 2.

   Tali giovani devono essere restituiti alla leva di terra e, al contempo, la documentazione loro relativa, trasmessa ai competenti Uffici di leva;

   b. gli Uffici di leva annoteranno, a firma del Commissario di leva, sulla lista e sull'apposito modello: "Nato e residente/trasferito all'estero".

   I Consigli di leva, accertato che i residenti all'estero non hanno regolato la loro posizione militare presso le competenti Autorità Diplomatiche o Consolari entro la chiusura della leva della classe di appartenenza, pronunceranno a loro carico la dichiarazione di renitenza nella seduta speciale prevista per i residenti all'estero.

   Le partecipazioni inviate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari dovranno essere ratificate dai competenti Consigli di leva, qualora nulla osti, appena pervengono e comunque non oltre la seduta speciale sopraindicata.

   Contestualmente gli interessati saranno ammessi a dispensa dal presentarsi alle armi finché perduri la loro residenza all'estero, eccetto quelli che vi soggiornano per compiere un corso di studi. Per questi ultimi infatti i competenti Uffici di leva, dopo la ratifica della partecipazione di arruolamento, provvederanno all'inoltro immediato della documentazione al Distretto Militare o Ufficio di leva della Capitaneria di Porto, per la conseguente ammissione al ritardo del servizio militare per motivi di studio.

   Gli Uffici di leva dovranno tempestivamente comunicare alla Autorità Diplomatica o Consolare l'avvenuta ratifica della decisione di arruolamento, ai fini del rilascio a coloro che ne hanno titolo della "dichiarazione di ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi".

   Le decisioni ratificate dai Consigli di leva hanno efficacia, a tutti gli effetti, dalla data in cui sono state adottate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari.

Gli Uffici di leva dovranno sollecitamente comunicare al Comando Gruppo Carabinieri e alle Questure l'avvenuta cancellazione dalle liste dei renitenti, ai fini dell'aggiornamento del Bollettino delle Ricerche per renitenza.

6. Qualora pervengano dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari partecipazioni di arruolamento senza visita relative a giovani dichiarati "renitenti", gli adempimenti sopra descritti dovranno essere preceduti da un'istruttoria volta ad accertare con tutti i mezzi a disposizione anche il tempo e il motivo del trasferimento all'estero.

   Le eventuali ratifiche saranno comunicate dagli Uffici di leva agli Enti indicati al precedente para. 4., ultimo capoverso e, per conoscenza, alle Autorità Diplomatiche o Consolari.

   I renitenti, **eccetto quelli residenti all'estero da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 17° anno**, sono tenuti a rimpatriare e a sottoporsi alla visita di leva.

   Quelli di essi che, arruolati, dichiarano di voler far ritorno all'estero, potranno chiedere al Distretto Militare o Ufficio leva della Capitaneria di Porto di appartenenza le autorizzazioni previste per gli arruolati (Titolo III).

7. Coloro che potevano regolare all'estero la propria posizione coscrizionale e che, senza avervi provveduto, rimpatriano, devono essere sottoposti immediatamente a visita di leva.

   Quelli di essi che, arruolati, dichiarano:

   a. di essere rimpatriati definitivamente, sono soggetti alle disposizioni per essi previste (Titolo VI);

   b. di essere rimpatriati temporaneamente e di voler far ritorno all'estero, sono dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) e muniti della relativa dichiarazione sulla quale deve essere annotata la concessione del permesso di temporaneo rimpatrio (art. 104 D.P.R. 237/64). Ciò non vale per coloro che intendono far ritorno all'estero per motivi di studio, i quali dovranno attenersi a quanto disposto circa il rilascio dell'autorizzazione all'espatrio a tempo determinato (Titolo III Capo IV).

8. I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto accerteranno con cadenza possibilmente semestrale, per i provvedimenti descritti al successivo Titolo VI, se gli ammessi a dispensa dal presentarsi alle armi sono o meno rimpatriati definitivamente.

La dispensa dal presentarsi alle armi non esime dall'obbligo del servizio militare che resta sospeso finché sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

CAPO II

Espatrio dopo l'apertura della leva

1. Gli iscritti che intendono espatriare o recarsi all'estero, per qualsiasi motivo, dal **1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno**:
   a. devono chiedere ai competenti Uffici di leva il nulla osta a tempo determinato con validità fino al giorno che precede quello stabilito per la visita di leva;
   b. possono chiedere ai predetti Uffici, con circostanziata domanda, di essere sottoposti a visita con anticipo rispetto all'epoca prestabilita. Dopo l'eventuale arruolamento saranno applicabili le disposizioni relative all'espatrio, residenza o soggiorno all'estero previste per gli arruolati (Titolo III).

2. I giovani in possesso di contratto di lavoro e permesso di soggiorno stagionale, possono chiedere al competente Ufficio di leva la posticipazione della visita, che comunque dovrà essere effettuata entro il **31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno.**

   Dopo l'eventuale arruolamento si osserveranno le disposizioni relative all'espatrio, residenza o soggiorno all'estero previste per gli arruolati (Titolo III).

   La posticipazione della visita di leva può essere concessa anche ai giovani che sono stati ammessi a frequentare all'estero, presso un Istituto di istruzione di II grado, un corso non superiore ad un anno riconosciuto dallo Stato italiano.

3. Gli iscritti dichiarati rivedibili alla visita fisio-psico-attitudinale ed i rimandati per altro legale motivo alla leva dell'anno successivo possono, se espatriano prima del **1° gennaio** di tale anno, regolare la loro posizione coscrizionale all'estero entro il **31 dicembre** dello stesso anno. Tale beneficio tuttavia e applicabile solo qualora l'espatrio si sia reso necessario per motivi di lavoro, trasferimento con la famiglia o ricongiungimento ad essa, compimento di studi a carattere universitario o di studi preparatori per le missioni o attività di missionario. La dimostrazione dell'esistenza di uno di tali motivi dovrà essere fornita nei modi indicati al Capo I para. 1, lett. b, e para. 2.

Coloro che non regolano la propria posizione coscrizionale nei modi indicati nei Capi I e II o non si presentano ai competenti Organi in Patria per rispondere alla chiamata alla leva, incorrono nella dichiarazione di renitenza.

CAPO III

Imbarco su navi mercantili

Gli iscritti che al momento della visita di leva risultano imbarcati su navi mercantili all'estero sono, sulla base della documentazione o delle notizie comunque acquisite, arruolati senza visita **d'ufficio** dai Consigli di leva competenti e collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

CAPO IV

Residenza nella Repubblica di San Marino

Le disposizioni contenute nel presente Titolo e nel successivo Titolo III non si applicano agli italiani residenti in San Marino in quanto con tale Repubblica è tuttora vigente l'art. 57 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31-3-1939, il quale stabilisce che la posizione degli interessati, agli effetti della leva e del servizio militare, deve essere regolata come per i cittadini residenti in Italia. È consentito tuttavia che gli interessati chiedano di essere sottoposti a visita per delegazione presso il Consiglio di leva più vicino al territorio della Repubblica di San Marino.

Nei confronti dei giovani affetti da gravi infermità o imperfezioni (art. 68 D.P.R. 237/64), o impossibilitati permanentemente a muoversi, sono applicabili le disposizioni previste per i residenti all'estero che chiedono, rispettivamente, la riforma senza visita o la visita domiciliare (Titolo IV).

TITOLO III

ESPATRIO, RESIDENZA O SOGGIORNO ALL'ESTERO DEGLI ARRUOLATI

CAPO I

Espatrio per trasferimento della residenza

1. L'Espatrio per trasferimento della residenza è autorizzato esclusivamente nei riguardi degli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni:

— sono in posizione militare regolare, cioè non risultano denunciati per il reato di mancanza alla chiamata alle armi;

— si trasferiscono all'estero per motivi di lavoro o per coesione familiare.

Detti arruolati non devono più munirsi per il trasferimento della residenza all'estero di preventivo nulla osta militare. Tuttavia perché esso possa essere considerato regolare ai fini della posizione militare, è necessario che avvenga entro il giorno che precede la data di presentazione alle armi, comunque non oltre il giorno di compimento del 24° anno di età e sia seguito dall'invio, entro i termini di cui sopra, al Distretto Militare o all'Ufficio leva della Capitaneria di Porto di appartenenza, per il tramite dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, di domanda di dispensa dalla presentazione alle armi, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237.

L'accoglimento della domanda comporta la concessione della citata dispensa cioe la sospensione della precettazione per l'avviamento alle armi, beneficio che compete esclusivamente a coloro che, a dimostrazione delle regolarità del loro espatrio, hanno documentato di avere entro i termini anzidetti intrapreso all'estero un'attività lavorativa a carattere permanente o di esservisi stabiliti insieme alla famiglia.

La documentazione probatoria deve consistere nel certificato di iscrizione all'AIRE rilasciato dal Comune di ultima residenza e nella:

a. **per i lavoratori dipendenti:**

— copia autenticata del contratto di lavoro, regolarmente registrato, stipulato con un'impresa soggetta alla legislazione locale in caso di controversia sul rapporto di lavoro o con un Ente pubblico straniero o con un Organismo internazionale. Detto contratto potrà essere sostituito anche da dichiarazione del datore di lavoro, nonché dall'autorizzazione di stabilimento o soggiorno o lavoro rilasciata dalle competenti autorità locali, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani.

Da tale contratto o dichiarazione deve risultare la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata dello stesso a tempo indeterminato (o annuale tacitamente rinnovabile);

— copia autenticata di ogni altro documento attestante che l'arruolato è in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione locale per l'esercizio dell'attività lavorativa.

b. **per i lavoratori autonomi:**

copia autenticata dell'autorizzazione a svolgere un'attività economica o professionale e, ove richiesto dalla legislazione locale per i cittadini italiani, dell'iscrizione in appositi Registri o Albi;

c. **per i trasferiti all'estero con la famiglia o ricongiunti ad essa:**

documentazione attestante che la famiglia originaria o acquisita, con cui convivono, risiede all'estero. La residenza deve intendersi stabile e cioè tale da ritenere che il rimpatrio della famiglia sia improbabile.

Per famiglia si intende:

— i genitori;

— un solo genitore, in caso di divorzio o premorienza dell'altro;

— il coniuge.

2. La domanda di cui al precedente paragrafo deve essere trasmessa al Distretto Militare o all'Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza, per il tramite dell'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza la quale provvederà a rilasciare la seguente dichiarazione:

"Ai fini della concessione della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237, si dichiara che il .. ..
.... dimora stabilmente a ... . dal ....
per motivi di .... ".

La predetta Autorità provvederà, inoltre ad attestare:

— nel caso di cui al para 1. lett. a. e in assenza del contratto di lavoro regolarmente registrato, se la legislazione richieda o no l'autorizzazione allo stabilimento o al soggiorno o al lavoro;

— nel caso di cui al para 1. lett. b. se la legislazione locale richiede o no, per lo svolgimento di attività autonoma, l'iscrizione in appositi Registri.

3. La documentazione indicata nel paragrafo 1. lett. a., b., c., da allegare alla domanda, dovrà presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo VIII capo I para 2.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, ricevute le domande e la documentazione di cui ai precedenti paragrafi, devono entro 30 gg. dalla data di ricezione delle stesse:

a. accogliere le domande per le quali ricorrono le condizioni di cui al para 1, apportando sui documenti matricolari degli interessati la variazione di ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi del precitato art. 102;

b. invitare l'arruolato, qualora la documentazione non risulti allegata o completa, a provvedere all'integrazione entro 30 gg. dalla data di notifica della richiesta;

c. differire l'avviamento alle armi degli arruolati, se già precettati, per il periodo di tempo necessario all'emanazione del provvedimento e comunque non oltre 3 mesi; qualora si rendesse necessario, la proroga del differimento dovrà essere concessa da Levadife;

d. dichiarare irricevibili le domande non presentate nei termini;

e. respingere le domande la cui documentazione non dimostra il possesso dei requisiti indicati nel para 1. o che non è stata integrata entro i termini di cui alla precedente lett. b..

5. **Gli arruolati che espatriano privi dei requisiti indicati al para 1. o che, entro il giorno che precede la data di presentazione alle armi, non inviano ai Distretti Militari o agli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto di appartenenza domanda di dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/64 o quelli la cui domanda è stata respinta, sono da ritenersi non autorizzati a risiedere all'estero e pertanto tenuti a rispondere alla precettazione disposta con cartolina o pubblico manifesto; gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità giudiziaria militare per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi" (art. 151 Codice Penale Militare di Pace).**

6. I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, con cadenza possibilmente semestrale, verificheranno presso i Comuni di ultimo domicilio in Italia che gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/64 continuino ad essere iscritti all'AIRE.

   I predetti Enti, qualora venissero in qualsiasi modo a conoscenza, anche in contrasto con le risultanze anagrafiche, che detti dispensati sono definitivamente rimpatriati prima del 26° anno di età, procederanno a revocare il citato beneficio e, previa notifica del provvedimento adottato, a porre in essere gli atti indicati al Titolo VI para 2., salvo che detti arruolati non si trovino nelle condizioni di cui al para. 1. lett. b. dello stesso Titolo.

7. La concessione della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/64 comporta, quando ne ricorrono le condizioni (residenza all'estero al compimento del 26° anno di età o rimpatrio definitivo dopo tale compimento), la dispensa dal servizio militare ai sensi dell'art. 103 del citato D.P.R. e successive modifiche (vedi successivo Titolo VI).

CAPO II

Espatrio per lavoro stagionale

1. Gli arruolati, in regolare posizione militare, che intendono svolgere attività lavorativa in uno Stato la cui legislazione non consente inizialmente il rilascio del permesso di soggiorno annuale, ma solo stagionale, devono chiedere al Distretto Militare o all'Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza il nulla osta all'espatrio o a soggiornare all'estero a tempo determinato per 12 mesi. Per ottenere tale Nulla Osta essi devono:
   - *a.* essere titolari di un contratto di durata stagionale o svolgere stagionalmente un'attività autonoma;
   - *b.* avere un'età tale da poter conseguire, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale al più tardi entro la data di compimento del 24° anno di età.

2. La richiesta deve essere prodotta al competente Distretto Militare o Ufficio di leva della Capitaneria di Porto entro il giorno che precede la data di prevista presentazione per la prestazione del servizio militare.

   Essa deve essere accompagnata da:
   - *a.* **per i lavoratori dipendenti**:
     copia autenticata del contratto di lavoro stagionale, regolarmente registrato, stipulato con un'impresa soggetta alla legislazione locale. Detto contratto potrà essere sostituito anche da dichiarazione del datore di lavoro nonché dal permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalle competenti autorità locali;
   - *b.* **per i lavoratori autonomi**:
     copia autenticata dell'autorizzazione a svolgere stagionalmente un'attività economica.

   Le richieste successive devono essere inviate agli stessi Enti entro la data di cessazione di validità dell'autorizzazione precedente. Le domande presentate oltre tale data saranno dichiarate irricevibili per perenzione di termini.

3. La documentazione di cui al precedente paragrafo dovrà presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo VIII,

Capo I, para. 2. Essa dovrà essere inoltre integrata dall'attestazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare, da cui risulti che la legislazione locale consente solo il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, ricevute le domande e la documentazione di cui al para. 2., procederanno entro 30 gg. dalla ricezione delle stesse, analogamente a quanto previsto per gli arruolati residenti all'estero dal para. 4. del precedente Titolo.
Nei confronti di coloro le cui domande sono state accolte, provvederanno inoltre ad apportare sui relativi documenti matricolari la seguente variazione:
''Autorizzato ad espatriare e a soggiornare all'estero fino al .. .. per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 237/1964''.

5. Gli arruolati che hanno ottenuto il permesso di soggiorno annuale, rinnovabile senza soluzione di continuità, alla scadenza dello stesso saranno:
   - dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/1964, qualora presentino apposita domanda corredata dalla documentazione e nei termini previsti per la concessione di detto beneficio (Capo I);
   - precettati con il primo scaglione utile, qualora non si trovino nelle condizioni di cui al Capo I, salvo che non abbiano titolo ad altra dispensa o a rinvio o al ritardo del servizio militare.

CAPO III

Espatrio per motivi di studio

1. Gli arruolati in posizione militare regolare, cioè non denunciati per il reato di mancanza alla chiamata alle armi, che intendono frequentare un corso di studi in un Paese non facente parte della Comunità Europea, devono inviare al Distretto Militare o all'Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza, entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello per il quale è chiesta l'autorizzazione all'espatrio, documentata domanda per ottenere il rilascio del Nulla Osta militare.
I titoli che si perfezionano oltre tale data potranno essere fatti valere entro i 30 gg. successivi. In nessun caso la domanda potrà essere presentata oltre il giorno precedente la prevista presentazione alle armi. Per i già trasferiti all'estero l'invio dovrà avvenire per il tramite della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza.

2. Riguardo ai requisiti che danno titolo alla concessione dell'autorizzazione, si recepiscono in via analogica alcuni criteri stabiliti dalla legge per coloro che in Patria chiedono il ritardo del servizio militare.
Pertanto detta autorizzazione:

a. potrà essere concessa solo agli arruolati iscritti a:
- Università o Istituti superiori a carattere universitario;
- corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca successivi alla laurea o al diploma superiore;

b. non potrà essere concessa agli arruolati che:
- hanno fruito per più di 2 anni del ritardo quali studenti di Istituti di istruzione di II grado;
- non sono in grado di portare a termine il nuovo corso di studi nell'anno di compimento dell'età massima, di cui all'art. 85 del D.P.R. 237/1964 e successive modifiche, in relazione alla durata legale di tale corso;
- avendo fruito del ritardo quali studenti universitari o equiparati, non hanno superato nell'anno precedente a quello per il quale chiedono l'autorizzazione stessa, il numero di esami previsti dalla vigente normativa per la continuazione del beneficio;
- intendono iscriversi a Università o Istituti superiori a carattere universitario, dopo il conseguimento della laurea o del diploma superiore.

3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al para 1. consiste nella dichiarazione o certificazione dell'università o istituto superiore, riguardante l'iscrizione, la frequenza al corso di studio intrapreso nonché la durata e articolazione dello stesso. Essa dovrà avere, inoltre, i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo VIII, Capo I, para. 2.

Coloro che sono stati autorizzati dovranno annualmente documentare al Distretto Militare od all'Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza, tramite la predetta Rappresentanza, la loro iscrizione e frequenza al corso per ogni anno accademico e, ove previsto, frazione di esso. Essi, inoltre, dovranno dimostrare di anno in anno senza soluzione di continuità di aver atteso proficuamente agli studi, comprovando di aver superato il numero di esami previsto per gli studenti in Patria o di aver ottenuto, laddove l'ordinamento didattico lo preveda, la promozione al corso superiore.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, dopo il rilascio del nulla osta all'espatrio per motivi di studio valido per tutta la durata legale del corso di studi, sul quale saranno indicate le cause di revoca dello stesso, provvederanno ad apportare sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione:
"autorizzato ad espatriare ed a soggiornare all'estero fino al .... per motivi di studio, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 237/1964".
Essi dovranno in seguito:
a. revocare l'autorizzazione concessa e precettare con il primo scaglione utile gli arruolati che, prima della scadenza del nulla osta, hanno definitivamente abbandonato gli studi o non hanno dimostrato di aver atteso proficuamente agli stessi;
b. prorogare di anno in anno fino ad un massimo di 3 la validità del nulla osta per coloro che ancora non hanno portato a termine gli studi e non hanno compiuto l'età massima di cui all'art. 85 del D.P.R. 237/1964 e successive modificazioni, in relazione alla durata del corso di studi frequentato;
c. precettare con il primo scaglione utile gli arruolati che hanno portato a termini gli studi o il cui nulla osta militare è scaduto avendo questi trascorso all'estero un periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di studi prorogata per tre anni o che hanno compiuto l'età massima indicata nella precedente lett. b.

5. Tenendo conto delle direttive n. 89/48 e 92/51 della Comunità Europea, in materia di libertà di soggiorno, di studio e di riconoscimento di diplomi, la posizione militare degli arruolati che si iscrivono e frequentano nei Paesi della Comunità stessa Istituti di istruzione di secondo grado o corsi di studio universitario o di specializzazione successiva al conseguimento della laurea o del diploma superiore, è regolata dalla normativa sul ritardo del servizio militare.
Parimenti è regolata da tale normativa la posizione militare di coloro che si iscrivono e frequentano, in Paesi non facenti parte della Comunità stessa, corsi a livello universitario o corsi di specializzazione post-universitaria i cui titoli di studio sono riconosciuti dallo Stato italiano.
I giovani di cui al presente paragrafo non dovranno, pertanto, essere più autorizzati ad espatriare bensì ammessi al ritardo del servizio militare come se studiassero in territorio italiano, secondo le disposizioni contenute nella relativa circolare.
In via transitoria gli arruolati che, alla data della presente circolare, risultano già muniti dell'autorizzazione all'espatrio a tempo determinato per motivi di studio, continueranno a fruire dei benefici connessi a tale posizione fino al termine del corso frequentato.

CAPO IV

Espatrio per motivi religiosi

1. È autorizzato l'espatrio degli arruolati che si recano all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni quali allievi interni presso Istituti cattolici o di culti ammessi dallo Stato (qualora appartengono a Chiese i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da apposita legge che preveda l'esenzione dal servizio militare per i ministri di culto).

   Parimenti gli arruolati che hanno già compiuto tali studi in Italia o all'estero possono, rispettivamente, espatriare o permanervi liberamente per svolgere la loro attività di missionari purché si rechino o si trovino nelle località e sotto le condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

   Pertanto detti arruolati non devono munirsi di preventivo nulla osta militare ma, al più tardi entro il giorno che precede la data di presentazione alle armi, devono espatriare ed inviare al Distretto Militare o all'Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza domanda di dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237.

2. Gli allievi interni degli Istituti di cui al para 1. dovranno presentare, a corredo della domanda, l'attestazione di frequenza rilasciata dall'Istituto frequentato.

   I missionari dovranno dimostrare di trovarsi nelle località e nelle condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

   La relativa documentazione dovrà presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo VIII, Capo I, para. 2.

3. Coloro che risultano trovarsi nelle condizioni descritte al precedente paragrafo dovranno essere collocati, dai competenti Distretti Militari o Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, nella posizione di dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi del citato art. 102. Essi potranno fruire, giusta quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. n. 237/1964, delle disposizioni previste dall'art. 104 dello stesso D.P.R. e conseguentemente di quelle previste dal Titolo V, Capo II, della presente circolare.

   Inoltre, essi potranno anche avvalersi della dispensa definitiva dal compiere la ferma di leva nel momento in cui verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.103 del D.P.R. 237/64, quale sostituito e modificato dall'art. 27 della legge 31/5/1975, n. 191 e dall'art. 8 della legge 24/12/1986, n. 958. Qualora, invece, rimpatrino definitivamente prima del compimento del 26° anno di età saranno dichiarati decaduti dalla dispensa dal presentarsi alle armi.

I Distretti militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, in tal caso, provvederanno ad accertare se i predetti abbiano titolo a fruire della esenzione dal servizio militare o dell'assegnazione al servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 25/3/1985, n. 121 o delle norme regolanti i rapporti tra Chiese di culti ammessi dallo Stato e lo Stato italiano.

4. Le disposizioni impartite nei precedenti paragrafi si applicano anche ai sacerdoti, diaconi, religiosi che hanno emesso i voti e ministri di culto ammessi dallo Stato che, pur trovandosi nelle condizioni per chiedere l'esenzione dal servizio o l'assegnazione al servizio civile sostitutivo, preferiscono non avvalersene.

5. La posizione degli arruolati che si recano o si trovano all'estero per frequentare corsi di teologia o di propedeutica alla teologia, le facoltà teologiche valdesi, le scuole rabbiniche approvate dall'Unione, gli Istituti avventisti di cultura biblica, oppure in qualità di novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, non è regolata dalla presente circolare, ma dal Titolo V della circolare LEV.C.16/U.D.G. del 31/5/1990 e successive varianti.

   Detti giovani, infatti, hanno titolo al beneficio del rinvio del servizio militare, rispettivamente ai sensi dell'art. 4 n. 3 della legge 121/85, dell'art. 15 n. 2 della legge 11/8/1984, n. 449, dell'art. 13 della legge 8/3/1939, n. 101 e dell'art. 14 della legge 22/11/1988, n. 516.

CAPO V

Imbarco su navi mercantili

Gli arruolati in regolare posizione militare che, al momento stabilito per la loro presentazione alle armi, risultano imbarcati su navi mercantili all'estero, possono richiedere con documentata istanza ai competenti Organi del reclutamento, il differimento della chiamata alle armi per un periodo non superiore a 4 mesi non rinnovabile. Tale differimento non può essere concesso agli arruolati che hanno, per qualsiasi motivo, già fruito di altro differimento.

TITOLO IV

VISITE MEDICHE ALL'ESTERO

1. Gli iscritti di leva residenti all'estero possono chiedere alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane di regolare la propria posizione coscrizionale sottoponendosi a visita medica (art. 56, II comma, D.P.R. 237/64), anziché contrarre l'arruolamento senza visita.
   Possono avvalersi di tale disposizione:
   a. gli iscritti residenti all'estero **anteriormente al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno di età** (Titolo II, Capo I, para. 1.);
   b. gli iscritti dichiarati rivedibili alla visita fisio-psico-attitudinale in Patria ed i rimandati per altro legale motivo alla leva dell'anno successivo, espatriati prima del 1° gennaio di tale anno per uno dei motivi indicati al precedente Titolo II, Capo I, para. 1. b.

   Analogamente i residenti all'estero, già arruolati senza visita ed ammessi a dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 237/64, possono chiedere di essere sottoposti a visita, qualora non si ritengano più idonei al servizio militare (art. 74, I comma D.P.R. 237/64).

   Gli interessati vengono di norma visitati nella sede della predetta Rappresentanza a cura del medico di fiducia della stessa.

   Ove i giovani lamentino infermità per le quali è prevista l'osservazione ospedaliera (D.P.R. 2-9-85 n. 1008 - Avvertenze Generali - 16° comma) questa va sostituita dalla visita collegiale di una Commissione medica costituita da 2 membri, uno dei quali di fiducia dell'Ambasciata o del Consolato.

   Tale visita sarà effettuata alla presenza del titolare dell'Ufficio o del funzionario delegato.

   Qualora gli interessati siano affetti da gravi infermità o imperfezioni (art. 68 D.P.R. 237/64), documentate nei modi indicati dal 17° comma delle Avvertenze Generali D.P.R. 1008/85, possono chiedere la valutazione della propria inidoneità senza essere sottoposti all'esame personale. La Rappresentanza Diplomatica o Consolare può tuttavia disporre che la visita sia regolarmente effettuata, nei casi dubbi o di sospetta frode.

   La Rappresentanza stessa può disporre anche che il medico fiduciario proceda alla visita domiciliare ove sia documentata, con certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica locale, l'esistenza di imperfezioni o infermità tali da determinare la permanente impossibilità a muoversi degli interessati o il loro stato di tossicodipendenza quando essi, in quest'ultimo caso, stiano seguendo presso Comunità terapeutiche un trattamento

di cura o recupero sociale che controindichi l'allontanamento dal Centro riabilitativo. Ciò in analogia a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare n. 461/90/PM del 12-7-90, in tema di tossicodipendenti residenti in Italia.

A seguito delle visite di cui sopra, potranno essere adottate nei confronti:

a. degli iscritti, una delle seguenti decisioni:

(1) **arruolamento**;

(2) **rivedibilità** (per i tossicodipendenti, concedibile fino ad un massimo di tre anni, in una o più soluzioni, in applicazione dell'art. 89 bis punto 3 della legge 26-6-90 n. 192);

(3) **riforma.**

Le relative partecipazioni, firmate dal Capo dell'Ufficio diplomatico o consolare o da un suo delegato (nel qual caso dovranno essere annotati gli estremi del decreto di delega) saranno trasmesse, per il tramite della Direzione Generale della Leva, ai competenti Uffici di leva per la conseguente ratifica da parte del Consiglio di leva.

Le partecipazioni relative ai renitenti dovranno essere inviate anche al Comando Gruppo Carabinieri, alla Questura e al Consiglio di leva.

Si precisa che, in caso di arruolamento, nella relativa partecipazione si dovrà fare riferimento alla dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/1964, salvo che l'interessato non intenda rendersi immediatamente disponibile per la prestazione del servizio militare (Titolo VII).

b. degli arruolati, la proposta di **riforma in rassegna.** Questa sarà parimenti firmata come sopra precisato, e trasmessa, per il tramite della Direzione Generale della Leva, ai competenti Distretti Militari ed Uffici di leva delle Capitanerie di Porto per i successivi provvedimenti dell'Ospedale Militare.

2. Possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari presso l'Autorità Diplomatica o Consolare italiana anche i giovani che, dopo l'arruolamento in Patria, siano stati autorizzati ad espatriare a tempo indeterminato o a risiedere all'estero (art. 74, I comma D.P.R. 237/64). Le relative visite saranno effettuate con le modalità previste al precedente paragrafo.

L'Autorità Diplomatica o Consolare potrà proporre, ove l'idoneità al servizio militare non sia confermata, la riforma in rassegna. Detta proposta sara trasmessa, per il tramite della Direzione Generale della Leva, ai competenti Distretti Militari od Uffici leva delle Capitanerie di Porto per il successivo inoltro all'Ospedale Militare.

3. I tossicodipendenti, riconosciuti tali da Autorità Sanitarie Civili, recatisi all'estero a scopo di cura o recupero sociale presso Comunità terapeutiche, sprovvisti di nulla osta militare o con nulla osta a tempo determinato, possono richiedere all'Autorità Diplomatica o Consolare di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari trasmettendo idonea documentazione rilasciata dalle Comunità stesse. Le relative visite, qualora risulti da tale documentazione che il trattamento terapeutico controindichi l'allontanamento dal centro riabilitativo, saranno effettuate presso dette Comunità, in analogia a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare citata nel precedente paragrafo.

   L'Autorità Diplomatica o Consolare, a seguito di dette visite, potrà proporre uno dei seguenti provvedimenti:

   a. **temporanea non idoneità** (concedibile fino ad un massimo di 3 anni, in una o piu soluzioni, in applicazione dell'art. 89 bis, punto 3, legge 162/90);

   b. **riforma in rassegna**.

   Detta proposta sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale della Leva, ai competenti Distretti Militari od Uffici leva delle Capitanerie di Porto per il successivo inoltro all'Ospedale Militare.

4. Nei confronti degli arruolati confermati idonei a seguito delle visite mediche in questione, l'Autorità Diplomatica o Consolare non dovrà formulare alcuna proposta. Detti arruolati infatti permarranno nel beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64).

   Gli arruolati di cui al precedente paragrafo, salvi restando i benefici previsti dalla citata legge 162/90, saranno invece resi disponibili per la chiamata alle armi immediatamente o dopo la scadenza dell'eventuale nulla osta.

5. Le Autorità Diplomatiche o Consolari provvederanno a rilasciare a coloro nei cui confronti sia stata ratificata la decisione di riforma o di rivedibilità, la relativa dichiarazione.

   I Distretti militari, per il tramite delle Autorità di cui sopra, invieranno i relativi fogli di congedo assoluto ai riformati in rassegna, anche se già arruolati nel CEMM.

Le spese delle visite mediche previste al presente Titolo sono a totale carico degli interessati e dovranno essere liquidate prima della loro effettuazione.

TITOLO V

TEMPORANEO RIMPATRIO

CAPO I

Generalità

1. Il regime del "temporaneo rimpatrio" ha lo scopo di consentire agli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) di continuare a beneficiare della dispensa anche nei periodi in cui, per determinati motivi, rientrano temporaneamente in Patria (art. 104 D.P.R. 237/64).

   A tal fine è rilasciato apposito permesso dalla competente Autorità Diplomatica o Consolare italiana, da annotarsi sui prescritti modelli, decorrente dalla data di ingresso in Italia.

   Gli interessati provvederanno, appena rimpatriati, a far vistare detto permesso dal Distretto Militare o Ufficio leva della Capitaneria di Porto di appartenenza oppure dalla Stazione dei Carabinieri del luogo ove dimorano.

2. Ai fini del presente Titolo, non è considerato temporaneo rimpatrio, bensì **mero transito**, il passaggio in territorio italiano effettuato da determinate categorie di lavoratori all'estero (es. camionisti, piloti, guide turistiche etc.). Tali persone pertanto non dovranno munirsi di permessi di temporaneo rimpatrio ogni qualvolta, per ragione del proprio lavoro, transitano in territorio italiano.

   Analogamente non dovranno munirsi di tali permessi gli arruolati che soggiornano all'estero **per motivi di studio** (Titolo II Capo I para. 2. e Titolo III Capo IV).

CAPO II

Temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero ivi arruolati

1. Le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane possono rilasciare permessi di temporaneo rimpatrio per:

   a. **compiere o completare un regolare corso di studi**, che rientri tra quelli indicati al Titolo I della circolare LEV.C.16./U.D.G. del 31-5-1990 sul ritardo della prestazione del servizio militare, fermo restando le valutazioni indicate, al riguardo, nei Titoli II e III della circolare stessa.

   Le Autorità Diplomatiche o Consolari dovranno rilasciare il permesso per **la complessiva durata del corso** da frequentare, a condizione che esso, **a qualunque età sia iniziato**, possa essere portato a termine **entro il compimento del 26° anno.**

La durata del permesso potrà essere prorogata al massimo di un ulteriore anno. Resta inteso che la scadenza del permesso stesso non dovrà essere successiva al compimento del 26° anno di età.

Si chiarisce che, per corso di studi, si intende un ciclo di qualsiasi natura, comprensivo anche di più corsi, purché tra loro connessi con carattere di sviluppo e completamento (es. in sequenza: scuola di istruzione di II grado, corso di laurea, scuola di specializzazione o perfezionamento).

Si precisa che l'interessato è, comunque, tenuto a richiedere il permesso di temporaneo rimpatrio per ogni singolo corso del ciclo di studi.

I Distretti Militari e gli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto competenti, accertato che gli interessati fruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 237/64, apporteranno sui documenti matricolari degli stessi la variazione relativa all'autorizzazione al temporaneo rimpatrio per motivi di studio.

Tale variazione ha validità per tutto il periodo indicato e quindi non dovrà essere rinnovata negli anni successivi. Annualmente gli interessati, come è ovvio, dimostreranno con apposita documentazione l'iscrizione e, laddove dimostrabile, la frequenza agli studi.

Ove gli stessi interrompano il corso di studi già iniziato per intraprenderne un altro oppure, portato a compimento il primo corso, proseguano negli studi, potranno ottenere altro permesso di temporaneo rimpatrio a cura del Distretto Militare di appartenenza. Qualora, nel frattempo, essi abbiano fatto ritorno all'estero, provvederà in merito l'Autorità Diplomatica o Consolare.

Tale concessione è subordinata anch'essa alla possibilità di concludere il corso di studi **entro il compimento del 26° anno.**

Perdono i benefici derivanti dall'ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi coloro che non tornino all'estero al termine della durata legale del corso di studi aumentata di un anno, oppure dopo l'eventuale definitiva interruzione degli studi.

In questi casi detti giovani dovranno essere interessati con il primo scaglione utile chiamato alle armi.

b. **giustificati motivi** (ad es. familiari, turistici, sanitari, attinenti all'attività lavorativa esercitata all'estero, ecc.) della cui natura le Autorità Diplomatiche o Consolari terranno conto per determinare la durata dei permessi stessi.

Questa non dovrà essere eccedente i **12 mesi** per i giovani **residenti in Paesi Europei o del bacino del Mediterraneo o i 24 mesi** per quelli **residenti negli altri Paesi** e comunque **non dovrà scadere oltre il compimento del 26° anno.**

La permanenza in Patria oltre i periodi citati comporta la decadenza del beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi:

2. Le Autorità Diplomatiche o Consolari possono rilasciare, ai residenti in Città o Paesi confinanti con l'Italia, permessi di temporaneo rimpatrio per i fine settimana la cui durata non viene computata nei 12 mesi. Il beneficio della non computabilità è tuttavia applicabile solo qualora i fine settimana non siano inizio, termine o parte di un periodo più lungo. Detti permessi possono anche essere rilasciati in un'unica soluzione, con validità per tutto l'anno solare in corso.

3. I Distretti militari possono anch'essi rilasciare permessi di temporaneo rimpatrio, ciò però limitatamente ai residenti all'estero che potevano regolare la propria posizione coscrizionale in qualsiasi momento presso le Autorità Diplomatiche o Consolari, ma che, senza avervi provveduto, siano rimpatriati temporaneamente e si siano sottoposti a visita di leva (Titolo II Capo I para. 7. b.).

Gli interessati allorché abbiano usufruito, per giustificati motivi, di un permesso di temporaneo rimpatrio, prima di ottenerne un altro, dovranno permanere all'estero per un periodo di tempo almeno pari alla durata del precedente periodo di temporaneo rimpatrio. Si fa eccezione a tale regola solo in caso di gravi motivi, debitamente comprovati, che giustifichino ulteriori brevi permessi di durata complessivamente non eccedente trenta giorni.

CAPO III

Temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero arruolati in Patria

1. Le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane possono rilasciare permessi di temporaneo rimpatrio **per giustificati motivi** (ad es. familiari, turistici, sanitari, attinenti all'attività lavorativa esercitata all'estero ecc.) della cui natura dovranno tener conto per determinare la durata degli stessi. Questa non dovrà essere eccedente, nell'anno solare, i **2 mesi** per i giovani **residenti in Paesi Europei o del bacino del Mediterraneo** e i **4 mesi per quelli residenti in altri Paesi** e comunque **non dovrà scadere oltre il compimento del 26° anno.**

La permanenza in Patria oltre i citati termini comporta la decadenza dal beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi.

2. Le Autorità Diplomatiche o Consolari, aventi sede in Paesi confinanti con l'Italia, possono rilasciare permessi di temporaneo rimpatrio per i fine settimana la cui durata non viene computata nei 2 mesi. Il beneficio della non computabilità tuttavia è applicabile solo qualora i fine settimana non siano inizio, termine o parte di un periodo più lungo. Detti permessi possono anche essere rilasciati in un unica soluzione còn validità per tutto l'anno solare in corso.

CAPO IV

Proroga dei permessi di temporaneo rimpatrio

Per situazioni eccezionali, i giovani temporaneamente rimpatriati che abbiano assoluta necessità di trattenersi in Patria per un ulteriore periodo, possono chiedere la relativa autorizzazione al competente Distretto Militare o Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza.

Detti Enti inoltreranno a Levadife, per le conseguenti decisioni, l'istanza debitamente documentata e corredata di:

a. copia del foglio matricolare;

b. rapporto circostanziato dell'Arma dei Carabinieri sulle motivazioni addotte dagli interessati;

c. relazione sulla durata dei permessi eventualmente già fruiti.

TITOLO VI

RIMPATRIO DEFINITIVO O RESIDENZA ALL'ESTERO OLTRE IL 26° ANNO DI ETÀ

1. Gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) hanno titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva (art. 103 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) qualora:

a. risiedano all'estero, o rimpatrino, **dopo il compimento del 26° anno di età;**

b. rimpatrino anche **prima del compimento del 26° anno di età**, ma abbiano prestato almeno **6 mesi** di servizio militare nelle Forze Armate di altro Stato di cui posseggano, per nascita, la cittadinanza unitamente a quella italiana. Eventuali casi di dubbia o difficile soluzione, in ordine all'interpretazione del requisito del rimpatrio prima dell'età sopracitata, dovranno essere rappresentati a Levadife.

2. Gli arruolati che rimpatriano definitivamente **prima del compimento del 26° anno di età** sono tenuti, a seconda dei casi, a:

a. presentarsi al competente Distretto Militare o Ufficio leva della Capitaneria di Porto per essere interessati all'avviamento alle armi;

b. documentare, al fine di essere dispensati dal compiere la ferma di leva, di aver prestato servizio militare in altro Stato e di possederne la cittadinanza (para. 1. b.).

Accertato il definitivo rimpatrio, i Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto dovranno, rispettivamente, provvedere per i giovani che non hanno titolo a dispensa dalla ferma di leva o a ritardo o a rinvio del servizio militare:

(1) all'inserimento dei loro nominativi nel primo flusso di incorporabili utile successivo al loro rimpatrio, tenendo conto dei tempi connessi allo svolgimento delle procedure medico-selettive cui gli arruolati senza visita devono essere sottoposti;

(2) al loro avviamento alle armi al Centro addestramento della M.M. con il primo scaglione in cui sia richiesta la loro categoria, specialità od abilitazione.

3. I Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto provvederanno a dispensare definitivamente dal compiere la ferma di leva ed a porre in congedo illimitato gli arruolati che ne facciano domanda dimostrando, con idonea documentazione, il perdurare della loro residenza all'estero oltre il compimento del 26° anno di età o il definitivo rimpatrio dopo tale età.

I predetti organi provvederanno, inoltre, anche in assenza di apposita domanda, a dispensare d'ufficio dal compiere la ferma di leva ed a porre in congedo illimitato quegli arruolati che, al termine di apposita istruttoria, risultino versare nella sopraindicata situazione residenziale.

4. Gli arruolati irreperibili **dopo il compimento del 26° anno di età**, devono essere dispensati dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo illimitato solo allorché si renderanno reperibili e dimostreranno di risiedere all'estero o di essere rimpatriati dopo il compimento di tale età. Fino a quel momento permarranno nella posizione di dispensati dal presentarsi alle armi (art. 102 D.P.R. 237/64) nella presunzione che essi continuino a risiedere all'estero.

5. Coloro che, rimpatriati **dopo il compimento del 26° anno di età** senza aver ancora provveduto, pure avendone titolo, a regolarizzare la loro posizione coscrizionale presso le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane, si presentano al competente Consiglio di leva saranno arruolati senza visita, dispensati dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo illimitato. Sono fatte salve, però, le azioni da parte di detto Consiglio in merito all'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti di coloro che, già dichiarati renitenti, ingiustificatamente non si fossero presentati agli Organi di Leva in Patria entro **30 gg.** dal loro definitivo rimpatrio (art. 56, IV comma D.P.R. 237/64).

6. Il provvedimento di dispensa dal compiere la ferma di leva ed il foglio di congedo illimitato dovranno essere inviati:
   a. ai rimpatriati, tramite il Comune di residenza;
   b. ai residenti all'estero, tramite le competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

I rimpatriati definitivamente che non hanno titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 237/64 e successive modifiche, hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della classe in corso. Qualora non abbiano ricevuto la cartolina precetto, sono tenuti a presentarsi ai competenti Organi del Reclutamento entro la data fissata dal Manifesto di chiamata alle armi, pena l'applicazione delle sansioni previste per tale inadempienza.

TITOLO VII

RIMPATRIO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

1. Possono chiedere di rimpatriare a spese dello Stato, per prestare servizio militare (artt. 1, 2 e 3 legge 8-6-66 n. 433 e articolo 1 legge 26-11-1969 n. 934), i giovani residenti all'estero che si trovano in una delle seguenti posizioni coscrizionali:

a. iscritti nati all'estero o espatriati **anteriormente al 1° gennaio dell'anno di compimento del 17° anno**, ancorché dichiarati renitenti (Titolo II Capo I para. 1. a.);

b. arruolati presso le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane e dispensati dal presentarsi alle armi (Titolo II Capo I para. 1);

c. arruolati in Patria e dispensati dal presentarsi alle armi quali autorizzati a risiedere all'estero o ad espatriare a tempo indeterminato (Titolo III Capi I e II).

2. I richiedenti devono presentare alle predette Rappresentanze domanda indirizzata ai competenti Uffici di leva, se iscritti, o ai Distretti Militari o Capitanerie di Porto di appartenenza, se arruolati, indicandovi possibilmente il loro recapito in Italia. Nella medesima istanza gli interessati dovranno esplicitamente dichiarare di rinunciare, all'atto del rimpatrio, a qualsiasi beneficio di rinvio, ritardo, esonero, dispensa dal compiere il servizio militare o riduzione dello stesso, anche se il relativo titolo maturi dopo la presentazione dell'istanza.

Gli iscritti o arruolati nel CEMM dovranno essere informati del loro conseguente trasferimento nei ruoli dell'Esercito, poiché con la visita medica all'estero non è possibile accertare la loro attitudine al servizio nella Marina Militare.

Gli interessati saranno resi edotti che, in caso di mancato rimpatrio, pur non incorrendo in alcuna sanzione amministrativa o penale, **saranno tenuti al rimborso delle spese già sostenute dall'Amministrazione per la visita medica ed il viaggio.**

3. Le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari provvederanno preliminarmente a somministrare ai giovani un test di conoscenza elementare della lingua italiana.

Ove il risultato dello stesso sia positivo, le Rappresentanze medesime sottoporranno gli interessati a visita medica, a spese dell'Amministrazione Difesa. Sarà incaricato, a tal fine, il medico di fiducia della Rappresentanza,

il quale potrà avvalersi anche dell'opera di specialisti per assicurarsi che sussistano i requisiti di idoneità al servizio militare.

L'accertamento sanitario dovrà essere approfondito e completo e comprendere:

a. una visita clinica generale con rilevazione di dati antropometrici;

b. un esame radiografico del torace;

c. gli esami oculistico ed otoiatrico;

d. un esame psichico.

Per i giovani riconosciuti idonei, il giudizio medico conclusivo dovrà essere il seguente:

"Idoneo a prestare il servizio militare".

Esso sarà riportato in calce all'istanza, datato e firmato dal sanitario incaricato, del quale la Rappresentanza Diplomatica o Consolare autenticherà la firma.

Le Rappresentanze medesime, per gli iscritti e i renitenti, dovranno, inoltre, compilare l'apposita partecipazione di arruolamento e dispensa dal presentarsi alle armi e munire gli interessati della dichiarazione di ammissione a dispensa.

Dopo tali adempimenti, esse redigeranno una dichiarazione del seguente tenore:

"Il giovane .... nato a ....
il .... residente a ....
titolo di studio .... professione o mestiere .... arruolato ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 14-2-64 n. 237 e dispensato dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 dello stesso D.P.R. (oppure "arruolato in Patria, espatriato e dispensato dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14-2-64 n. 237") ha chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria a norma della legge 8-6-66 n. 433.

Ha rinunciato, in caso di rimpatrio, a qualsiasi beneficio di esonero, dispensa, ritardo, rinvio o riduzione del servizio.

È stato sottoposto in data .... ai seguenti accertamenti, con il risultato a fianco indicato:

— Visita clinica generale e dati antropometrici ....
— esame radiografico del torace ....
— esami otoiatrico ed oculistico ....
— esame psichico ....
— test di lingua italiana ....

Il giovane in questione è stato riconosciuto idoneo alla prestazione del servizio militare e si rende disponibile al rimpatrio, con partenza dall'Aeroporto di ....,
da data possibilmente non successiva al ...."

Data ....

Firma del Titolare dell'Ufficio
(o suo delegato)

Detta dichiarazione, unitamente alla domanda dell'interessato e all'eventuale partecipazione di arruolamento, dovrà essere immediatamente inviata, a seconda dei casi:

(1) per i già iscritti nelle liste di leva o renitenti, ai competenti Uffici di leva per la conseguente ratifica della decisione di arruolamento e dispensa dal presentarsi alle armi da parte del Consiglio di Leva;

(2) per i già arruolati, ai competenti Distretti Militari;

(3) per i già iscritti o arruolati della Marina Militare, ai competenti Uffici di leva della Capitaneria di Porto, per la conseguente restituzione degli interessati alla leva di terra (art. 13 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) o il loro trasferimento dai ruoli del CEMM a quelli dell'Esercito (art. 14 D.P.R. 237/64 e successive modifiche).

4. I Comandi dei Distretti Militari, ricevuta la dichiarazione indicata al precedente paragrafo:

a. dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, se relativa a già arruolati;

b. dagli Uffici di leva, se relativa a già iscritti o renitenti per i quali si è dovuto procedere alla ratifica della decisione di arruolamento;

c. dagli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, se relativa a già arruolati della Marina Militare per i quali si è dovuto procedere al trasferimento nei ruoli dell'Esercito;

provvederanno ad ordinare, con procedura d'urgenza, mediante lettera di impegno, il biglietto in classe turistica alla Società di bandiera Alitalia Ufficio Passeggeri - Via Bissolati, 13 - Roma. In tale lettera dovrà essere richiesta l'applicazione delle tariffe preferenziali stabilite dalle Convenzioni in vigore, precisato che il rimpatrio deve avvenire entro la data indicata e richiesta assicurazione dell'avvenuta rimessa del biglietto all'Autorità Diplomatica o Consolare nonché regolare fattura, intestata all'Ufficio Amministrazione del Distretto Militare stesso.

I Comandi medesimi, con la predetta lettera di impegno, provvederanno anche a far pervenire agli interessati, tramite l'Autorità Diplomatica o Consolare, la cartolina precetto per l'avviamento alle armi, munita del tagliando di viaggio dalla località di sbarco a quella sede dell'Ente di assegnazione, determinata in base alla circolare LEV/400168/REA/1 del 27-6-85 sulle modalità concernenti l'avvio alle armi di giovani recuperati. I giovani incorporati dovranno poi essere avviati da detto Ente al più vicino Gruppo Selettori, per essere sottoposti alle prove attitudinali.

5. Quanto indicato al precedente paragrafo non è applicabile per la provvista dei mezzi di viaggio a favore di coloro che risiedono in Paesi dai quali e piu conveniente raggiungere gli Enti a mezzo di ferrovia. In tal caso, pertanto, le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari richiederanno:
   a. agli Uffici degli Addetti Militari, il biglietto ferroviario per il percorso dalla residenza al posto di frontiera italiano;
   b. ai Distretti Militari, il precetto di avviamento alle armi con i tagliandi di viaggio, dal posto di frontiera italiano fino all'Ente di assegnazione.

6. All'atto della consegna dei documenti di viaggio, gli interessati sono tenuti a firmare una dichiarazione del seguente tenore:

"Il sottoscritto ....
nato il .... a .... (prov. di ....)
arruolato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 14-2-64 n. 237 e dispensato dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 dello stesso D.P.R. (oppure: arruolato in Patria, espatriato e dispensato dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14-2-64. n. 237), avendo chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria ai sensi della legge 8-6-1966 n. 433, dichiara di aver ricevuto dal .... per conto del Ministero della Difesa, il biglietto per il viaggio in (indicare il mezzo di trasporto impiegato) da .... a ....
per l'importo di .... (somma in valuta estera espressa in cifre e ripetuta in lettere) corrispondenti a lire italiane (somma in cifre ripetuta in lettere) ....".

Data ....

Firma per esteso dell'arruolato

VISTO: Si autentica la firma di ....

(bollo tondo) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La predetta dichiarazione sarà trasmessa al competente Distretto Militare, o all'Ufficio dell'Addetto Militare se il viaggio viene effettuato a mezzo ferrovia.

7. Le spese sostenute saranno rimborsate dopo che questa Direzione Generale avrà ricevuto:

a. dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, di volta in volta, le fatture delle visite mediche effettuate;

b. dai Comandi dei Distretti Militari, ogni 4 mesi, la situazione dimostrativa delle spese di viaggio, recante i seguenti dati:
- generalità del rimpatriato;
- Ente di assegnazione e data di presentazione presso di questo;
- Rappresentanza Diplomatica o Consolare che ha provveduto al rimpatrio;
- mezzo impiegato per il viaggio;
- data e Aeroporto di imbarco e di sbarco;
- costo del biglietto.

c. dagli uffici degli Addetti Militari, di volta in volta, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dei biglietti di viaggio recante i seguenti dati:
- generalità del rimpatriato;
- Rappresentanza Diplomatica o Consolare che ha richiesto il rilascio del biglietto;
- Ente di assegnazione;
- costo del biglietto.

Le segnalazioni di cui alle lettere b. e c. saranno effettuate anche se negative.

Le spese sostenute per le visite mediche saranno imputate al Cap. 1504 e quelle per l'acquisto dei biglietti al Cap. 1404 del corrente esercizio finanziario e corrispondenti dei successivi esercizi.

Nei relativi titoli di spesa, sarà fatto riferimento alla legge 433/66 e successive integrazioni e alla presente circolare.

I fondi necessari saranno messi a disposizione dei Distretti Militari e degli Uffici degli Addetti Militari per il tramite, rispettivamente, delle competenti Direzioni di Amministrazione e dell'Ufficio delle Amministrazioni speciali del Ministero della Difesa.

Le richieste di anticipazioni saranno inoltrate agli Enti predetti.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi devono intendersi estese anche ai residenti all'estero che, riconosciuti obiettori di coscienza, chiedono di rimpatriare a spese dello Stato per prestare il servizio civile sostitutivo.

Le disposizioni relative alle spese di viaggio per il ritorno all'estero (articolo 4, Legge 433/66) rientrano nella competenza delle Direzioni Generali per il personale militare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Disposizioni procedurali

1. Come è noto, la corrispondenza fra le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane e gli Organi della Leva e del Reclutamento, è scambiata direttamente (articolo 66 D.P.R. 5-1-67, n. 200).

   Pertanto, l'inoltro dei documenti, dei precetti di chiamata alla leva e alle armi e di ogni altra comunicazione avverrà con le seguenti modalità:

   a. la corrispondenza inviata all'estero deve essere inclusa in singole buste aperte, dirette alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

   Ove non sia possibile individuare la Rappresentanza competente, la busta relativa dovrà essere indirizzata all'Autorità Diplomatica o Consolare avente sede nella Capitale dello Stato estero.

   A loro volta tali buste devono essere incluse in un unico plico chiuso, indirizzato al Ministero degli Affari Esteri - Rep. Spedizioni - Ufficio Corrieri - Roma;

   b. la corrispondenza inviata in Italia sarà trasmessa direttamente, salvo quanto altrimenti disposto nella presente circolare, a:

   (1) Uffici di leva, per gli iscritti nella leva di terra;

   (2) Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, per gli iscritti ed arruolati nella Marina Militare;

   (3) Distretti Militari, per gli arruolati nell'Esercito;

2. La documentazione prevista dalla presente circolare deve essere, se redatta in lingua straniera, munita di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

   a. Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo Italiano;

   b. Autorità Consolare italiana;

   c. perito traduttore, che non può essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

   La documentazione, inoltre, se redatta all'estero, deve essere legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana (art. 17, legge 15/68 modificato dall'art. 4 legge 370/719). Se la legalizzazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da legalizzare, la Rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attesterà l'autenticità dell'atto.

I documenti corredati di dichiarazioni ufficiali quali attestazione di registrazione o autenticazione di firma, apposta da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o, comunque, di autenticazione di cui sopra, se redatti in Paesi che in base a Convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Liechtenstein, Lussemburgo, Gran Bretagna, Svizzera, Irlanda, Macedonia, San Marino, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria).

Si fa presente che in taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Bahamas, Cipro, Giappone, Hong Kong, Israele, Malta, Russia e USA, la legalizzazione è sostituita dalla ''Apostille'' consistente in un'apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante (v. Convenzione dell'Aja del 5-10-1961).

La documentazione redatta da Rappresentanza Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (art. 17 legge 15/68 modificato dall'art. 4 legge 390/71).

3. Gli atti di stato civile formati all'estero, necessari per regolare o definire **d'ufficio** la posizione coscrizionale dei titolari, dovranno essere richiesti direttamente dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane alle Autorità di stato civile estere.

Per il rimborso delle eventuali spese necessarie al rilascio di detta certificazione, le citate Rappresentanze dovranno rivolgersi, sia per gli iscritti che per gli arruolati, ai Comandi dei Distretti Militari od agli Uffici di leva delle Capitanerie di Porto, i quali vi provvederanno per il tramite del Contabile del Portafoglio.

Le spese saranno poste a carico del Cap. 1504 e segnalate a questa Direzione Generale per l'assegnazione e conseguente accreditamento di fondi alla Diremiles competente.

4. Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990, n. 241, per tutte le domande previste nella presente circolare ed inoltrate direttamente agli Organi della leva e del Reclutamento in Patria, sono:

a. per gli iscritti di leva:

il Capo Ufficio leva o il Capo Ufficio leva della Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria ed il rilascio del Nulla Osta all'espatrio;

b. per gli arruolati:

(1) il Capo Ufficio reclutamento del Distretto militare o il Capo Ufficio leva della Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria;

(2) il Comandante del Distretto militare o il Capo Ufficio leva della Capitaneria di Porto, per quanto concerne il provvedimento finale.

Le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane, riguardo alle domande che in base alla presente circolare sono da esse inoltrate, comunicheranno agli interessati il responsabile dell'attività preliminare relativa ai termini e alla documentazione.

Per i provvedimenti avviati invece, da residenti all'estero e relativi all'arruolamento, riforma, rivedibilità, comprendenti una fase procedimentale di competenza delle predette Rappresentanze, queste comunicheranno il responsabile dell'istruttoria e quello del provvedimento conclusivo di tale fase (decisione consolare). Il Capo Ufficio leva e il Presidente del Consiglio di leva sono, rispettivamente, i responsabili dell'eventuale successiva istruttoria e del provvedimento di ratifica della decisione consolare.

L'Ufficio che riceve l'istanza è tenuto, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 8 n. 1 della legge 241/90, a dare al richiedente notizia dell'avvio del procedimento nonché dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Tutte le notizie di cui sopra possono essere fornite inserendole in apposita ricevuta della presentazione della domanda, da consegnare o da recapitare all'interessato.

5. I termini di cui all'art. 2 della legge 7-8-1990, n. 241, entro cui i procedimenti previsti nella presente circolare devono concludersi, sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

CAPO II

Disposizioni a carattere eccezionale

1. Si dispone, in via eccezionale, la concessione dell'autorizzazione a risiedere all'estero con l'applicazione dei conseguenti benefici (art. 102 D.P.R. 237/64 e art. 103 dello stesso D.P.R. e successive modifiche), a favore degli arruolati che risultano mancanti alla chiamata alle armi alla data del **30 SETTEMBRE 1995**.

2. Detta sanatoria si applica esclusivamente a coloro che, a tale data, risiedono all'estero per attività lavorativa a tempo indeterminato o per trasferimento con la famiglia o ricongiungimento ad essa (Titolo III Capi I e II della circolare n. LEV C. 23/UDG del 18-10-1990).

3. I Distretti Militari e gli Uffici leva delle Capitanerie di Porto sono delegati ad applicare d'ufficio la sanatoria stessa, previo accertamento del presup-

posto di cui al precedente paragrafo, sulla base degli elementi forniti dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane o, in mancanza o carenza degli stessi, dai Comuni e dall'Arma dei Carabinieri.

Ove i competenti Organi non ritengano di procedere a tale regolarizzazione in via amministrativa, dovranno inviare gli atti acquisiti a questa Direzione Generale, specificando nel contempo i motivi del diniego.

4. I provvedimenti di sanatoria devono essere comunicati alle competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, a questa Direzione Generale, nonché alla competente Procura Militare della Repubblica per i già denunciati. Detti provvedimenti devono intendersi decorrenti dalla data in cui è stata accertata l'esistenza dei requisiti che hanno dato titolo alla regolarizzazione o dalla data di presentazione dell'eventuale domanda esaurientemente documentata.

   Gli interessati devono essere informati che la concessa sanatoria non esclude la perseguibilità del reato già consumato, non avendo il provvedimento amministrativo riflessi diretti sul procedimento penale instaurato nei loro confronti.

CAPO III

Disposizioni finali

1. Tutti i casi dubbi o di controversa soluzione, riguardanti le materie oggetto della presente circolare, devono essere portati a conoscenza di Levadife.
2. I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati dai Distretti Militari o Uffici leva delle Capitanerie di Porto devono essere inoltrate a Levadife, corredati di una relazione illustrativa, della copia del foglio matricolare e della documentazione agli atti.
3. **La presente circolare ha immediata applicazione, tranne le disposizioni di cui al Titolo III, Capi I e II (espatrio per trasferimento della residenza e per lavoro stagionale) le quali entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1997.**

   Le richieste di autorizzazione per i motivi suindicati, presentate agli Organi del reclutamento entro il 31 dicembre 1996, saranno esaminate e definite alla luce di quanto disposto nei Capi I, II e III del Titolo III della circolare LEV.C.23/UDG del 18 ottobre 1990. Per quanto riguarda queste ultime disposizioni, esse dovranno ritenersi, pertanto abrogate dall'1 gennaio 1997, fatti salvi i rapporti ancora pendenti a seguito delle predette domande presentate entro il 31 dicembre 1996 che continueranno ad essere disciplinati dalle stesse disposizioni.

Il direttore generale: DISTEFANO

96A4253

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651424) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**72.000**
- semestrale	L.	**49.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 6 1 0 9 6 *

L. 4.500